

# Regione del Veneto

giunta regionale

Venezia

12 SET. 1994

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

32491/20112 Allegati N°

Oggetto Rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica da parte delle strutture private iscritte all'Albo Regionale di Medicina dello Sport. Modalità operative.

Circolare n. 28

Ai Signori  
Commissari Straordinari  
delle Unità Locali  
Socio Sanitarie del Veneto

L O R O S E D I

Al C.O.N.I.  
Delegazione Regionale  
S. Marco, 3927

30124 VENEZIA

Al Signor  
Dott. Alessandro Stavridis  
Responsabile Regionale FMSI  
Via Jenson, 40

30126 LIDO VENEZIA

Al Signor  
Dott. Maurizio Varnier  
Segretario Regionale S.I.Me.S.P.  
Via del Santo, 177

35100 PADOVA

Ai Signori Presidenti  
degli Ordini dei Medici  
delle Province della Regione Veneto

L O R O S E D I

Spett.le  
A.I.O.P. Regionale  
Via Olivi, 30

30170 MESTRE VE

Spett.le  
A.R.I.S. Regionale  
c/o Ospedale Sacro Cuore

37024 NEGRAR VR

Spett.le  
A.N.I.S.A.P. Regionale  
Piazzale Stazione, 1

35131 PADOVA

SPEDITA IL 13 SET. 1994

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria



Con l'istituzione dell'Albo Regionale degli ambulatori privati di Medicina dello Sport, si rende necessario fornire ai soggetti interessati alcuni indirizzi circa i corretti adempimenti richiesti per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il certificato di idoneità all'attività sportivo agonistica, rilasciato dai medici dello sport degli ambulatori privati iscritti all'Albo Regionale di Medicina dello Sport, dovrà essere conforme al modello riportato dal D.M. 18.02.1982. Esso dovrà riportare la denominazione dello studio medico, o casa di cura, o poliambulatorio con relativo numero di iscrizione all'Albo regionale, il timbro e la firma del medico dello sport certificatore.

I certificati di idoneità rilasciati da medici dello sport non compresi nell'Albo devono ritenersi non validi.

Le visite mediche devono essere eseguite unicamente nei locali delle strutture autorizzate.

Nel caso di più specialisti nella branca di medicina dello sport operanti nella stessa struttura, ciascun di questi potrà certificare. Il responsabile dell'attività ambulatoriale sarà però soltanto lo specialista in medicina dello sport debitamente dichiarato nella domanda di iscrizione all'Albo.

Qualsiasi variazione del titolare della struttura, o del medico dello sport responsabile dell'ambulatorio privato, ovvero di altro medico dello sport certificatore dovrà essere prontamente comunicata alla Regione per le debite variazioni. La Regione, nelle more dell'aggiornamento dell'Albo, provvederà a sua volta a darne comunicazione all'U.L.S.S. di appartenenza della struttura.

Nel caso di medici dello sport responsabili di più ambulatori privati, essi potranno esercitare in tutte le strutture autorizzate, salvo garanzia della loro effettiva presenza durante la fascia oraria di apertura previamente dichiarata nella domanda di iscrizione all'Albo regionale.

SPEDITA IN 13 SET. 1994

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria



Il medico dello sport con rapporto di lavoro dipendente o di natura convenzionale con l'U.L.S.S. versa in condizioni di incompatibilità, per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, con la titolarità, o con la compartecipazione delle quote di impresa, nonché con l'esercizio dell'attività di medico dello sport responsabile dell'ambulatorio o di medico dello sport certificatore della struttura privata operante nell'ambito territoriale della stessa U.L.S.S..

L'accertamento della incompatibilità compete alla Unità Locale Socio Sanitaria, che ne darà tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della struttura privata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilità predetta, pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo.

I certificati di idoneità all'attività sportivo-agonistica rilasciati dai medici dello sport operanti negli ambulatori privati inseriti nell'Albo devono, per essere validi, ottenere la validazione amministrativa da parte dell'ufficio competente dell'U.L.S.S. di residenza dell'atleta.

Più precisamente, l'atleta in possesso del certificato di idoneità all'attività sportivo-agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato dovrà recapitare il suddetto certificato al Servizio di medicina dello sport o, in mancanza di questo, all'ufficio del coordinatore sanitario della propria U.L.S.S. di residenza.

L'U.L.S.S. provvederà a controllare che il certificato sia stato rilasciato da strutture abilitate (di tipo "A" o di tipo "B") e da medici dello sport inseriti nell'Albo regionale e tratterrà copia del certificato nei propri archivi.

In mancanza dei requisiti di cui sopra, l'U.L.S.S. non apporrà la convalida amministrativa ed il certificato non potrà essere ritenuto valido.

I medici dello sport responsabili degli ambulatori privati inseriti nell'Albo dovranno, a loro volta, trasmettere agli uffici dell'U.L.S.S. di competenza territoriale, con cadenza trimestrale: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre,

SPEDITA IN 13 SET. 1994

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria




31 dicembre di ogni anno, l'elenco nominativo di tutti gli atleti visitati con l'indicazione della data di nascita, sesso, U.L.S.S. di residenza, tipo di sport praticato e relativo giudizio di idoneità o non idoneità.


L'accertato inadempimento dell'obbligo relativo alla trasmissione trimestrale all'U.L.S.S. dell'elenco degli atleti visitati, comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo della struttura per un periodo di tre mesi, alla quale si provvede con delibera di Giunta regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
- dr. Aldo Bottin -




VISTO: E' REGOLARE  
DIPARTIMENTO ASSISTENZA SANITARIA  
IL COORDINATORE  
(per il settore Tecnico)



BM/fb

UB



SPEDITA IN 13 SET. 1994

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria

